



CIRCOLARE **15**

Palermo **07/05/2026**

ESAMI DI IDONEITA' E INTEGRATIVI ANNO SCOLASTICO 2025-2026 - INDICAZIONI OPERATIVE PER LE SCUOLE PARITARIE DI SECONDO GRADO

Al fine di garantire la corretta applicazione del D.M. n. 218 dell'11/11/2025 con la presente si forniscono indicazioni sui requisiti di ammissione e sugli adempimenti propri dello svolgimento degli esami di idoneità e integrativi nelle scuole paritarie secondarie di secondo grado.

La presente circolare sostituisce la circolare 11 del 30/06/2025 paragrafo F *svolgimento degli esami integrativi/idoneità nella scuola secondaria di secondo grado*

Premessa

L'art. 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, novellato dalla legge n. 79 del 05/06/2025 *"L'alunno o lo studente può sostenere **nello stesso anno scolastico**, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, **gli esami di idoneità per non più di due anni di corso** successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale*

L'art. 31, comma 2, del D.Lgs. 17/10/2005 n. 226 ha abrogato il dettato normativo di cui all'art. 192, comma 5, del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 in cui si consentiva di sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. Pertanto, nella sessione unica di esami del corrente anno scolastico si potranno sostenere alternativamente esami integrativi o esami di idoneità.

Il D.M. n. 218 dell'11/11/2025, sostituendo le disposizioni di cui al D.M. 8 febbraio 2021 n. 5, definisce le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nonché le misure di vigilanza, idonee a garantirne il corretto svolgimento.

1. ESAMI INTEGRATIVI

La disciplina degli esami integrativi è contenuta nell'art. 1, comma 7, del 17 ottobre 2005 n. 226, come sostituito dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 9 settembre 2025 n. 127, prevedendo che *solo a decorrere dal terzo anno gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi.*

2. ESAMI DI IDONEITÀ

2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del succitato D.M. n. 218/25, lo studente può sostenere gli esami di idoneità, nello stesso anno scolastico, **per non più di due anni di corso**, successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione, per effetto di scrutinio finale.

2.2 REQUISITI DI AMMISSIONE (art. 4, commi 4 – 5 – 6 D.M. n. 218/25)

Il D.M. n. 218/25 prevede che possono sostenere gli esami di idoneità;

- i **candidati esterni**, per accedere ad una classe successiva alla prima;
- gli **studenti**, che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;
- i **candidati interni**, che vogliono accedere **alla** classe successiva a quella alla quale risultano già ammessi.

I candidati **devono aver già conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado** (ovvero analogo titolo/livello conseguito all'estero o presso una scuola straniera in Italia), **da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi**. Sono dispensati da tale obbligo di intervallo i candidati, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.

Non è prevista l'ammissione agli esami di idoneità nei percorsi quadriennali.

Pertanto per l'anno scolastico 2025/2026

per l'idoneità alla classe	diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito entro	idoneità per un anno già in possesso dello studente ammissione	Idoneità per due anni già in possesso dello studente ammissione
seconda 2026/2027	2024/2025		
terza 2026/2027	2023/2024	alla classe seconda	alla classe prima
quarta 2026/2027	2022/2023	alla classe terza	alla classe seconda
quinta 2026/2027	2021/2022	alla classe quarta	alla classe terza

2.3 ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE PARITARIE

L'art. 4, comma 2, del D.M. n. 218/25 stabilisce che gli esami di idoneità *si svolgono presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza*. Ne consegue che :

- a. **non potranno svolgere esami integrativi/idoneità** le scuole che:
 - hanno avuto revocata la parità scolastica al termine dell'A.S. 2025/2026;
 - hanno ottenuto la parità scolastica a decorrere dall'A.S. 2026/2027.
- b. il coordinatore delle attività educative e didattiche **deve verificare preventivamente la capienza delle aule** dell'Istituto e la disponibilità di posti, per poter accogliere nell'anno scolastico 2026/2027 i candidati agli esami di idoneità 2025/2026.

Secondo la circolare 11 del 30/06/2025 paragrafo E le circostanze che giustificano lo sdoppiamento delle classi esistenti devono essere qualificate come impreviste evenienze, a sottolinearne il carattere del tutto eccezionale e residuale, e non saranno autorizzate classi collaterali finali se la circostanza che motiva lo sdoppiamento è gli esami di idoneità ovunque sostenuti in quanto si tratta di eventi ordinari e non possono essere considerati come motivo giuridicamente fondato per lo sdoppiamento delle classi facenti parte di un corso paritario.

Gli esami di idoneità si svolgono in **un'unica sessione**, che deve concludersi prima dell'inizio delle lezioni 2026/2027 e ciò comporta che:

- non si possano svolgere sessioni di esami di idoneità **dopo** l'avvio delle attività didattiche 2026/2027;
- non si possano attivare **più** sessioni di esami di idoneità, nel corso dello stesso anno scolastico.

Il coordinatore nomina apposita Commissione, composta *dai docenti della classe, cui il candidato aspira*, che devono rappresentare **tutte le discipline** sulle quali questi dovrà sostenere gli esami (art. 5, comma 1, DM 218/2025).

Della Commissione, ove previsto dagli ordinamenti, devono far parte, con pienezza di voto deliberativo, anche gli insegnanti tecnico-pratici e/o i conversatori di lingua straniera, che attribuiscono il voto per l'ambito di rispettiva competenza didattica. Pertanto, il voto unico sarà assegnato dalla Commissione, sulla base degli elementi di giudizio, già forniti dal docente della disciplina e dall'ITP/conversatore.

Se l'esame si riferisce:

- **ad UN solo anno di corso la Commissione è presieduta dal coordinatore**
- **a DUE anni di corso, la Commissione è presieduta da un Dirigente scolastico esterno, nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale.**

Le scuole paritarie, al fine di consentire la tempestiva nomina del Dirigente scolastico esterno invieranno alla PEC del rispettivo Ambito territoriale **entro e non oltre il 13/06/2026 il mod. Q**, con le informazioni dei candidati che abbiano avanzato richiesta di sostenere esami d'idoneità riferiti a DUE anni di corso (si veda il paragrafo 4).

Le scuole paritarie della regione Sicilia, espleteranno gli esami d'idoneità nell'unica sessione 2025/2026:

- **dal 29/06/2026** se relativi solo ad **UN** anno di corso
- **dal 20/07/2026 al 31/07/2026** se relativi a **DUE** anni di corso.

All'inizio della sessione, le Commissioni devono esaminare i programmi presentati dai candidati, che devono essere conformi ai curricoli ordinamentali: l'art. 6, comma 1, del D.M. 218/25 considera tale rigorosa disamina *condizione indispensabile per l'ammissione agli esami*.

L'art. 6, comma 2, del D.M. n. 218/25 dispone che i candidati sostengono gli esami su *tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione*. I candidati esterni, che hanno seguito un diverso corso/indirizzo di studi, sostengono gli esami su tutte le discipline di tutti gli anni, per i quali non hanno la promozione o l'idoneità e sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle seguite negli anni di corso, che hanno concluso con esito positivo (art. 6, comma 3, D.M. n. 218/25). A tal fine, come già evidenziato, si rende indispensabile che le Commissioni, in fase istruttoria, abbiano ben chiaro il curriculum di studi pregresso dei candidati.

2.4 PROVE D'ESAME E VALUTAZIONE

I candidati, che provengono dal medesimo corso/indirizzo di studi della classe cui aspirano, sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione (art. 6, comma 2, D.M. n. 218/25).

I candidati che, invece provengono da un percorso di studi diverso da quello cui aspirano, *sono tenuti a sostenere l'esame di idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo* (art. 6, comma 3, D.M. n. 218/25).

Le prove, per accertare la preparazione dei candidati, possono essere scritte, grafiche, scrittografiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali (art. 6, c. 4 D.M. 218/25). Le prove d'esame, per struttura e per tipologia, devono essere le stesse di quelle previste durante il corso dell'anno scolastico per ciascuna disciplina, così come deliberato dagli organi collegiali. Parimenti, le valutazioni delle prove di esame devono essere effettuate, attenendosi ai criteri ed alle griglie di valutazione, già deliberati e previsti nel PTOF.

Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a DUE anni, svolge prove *distinte e specifiche per ogni anno e per ciascuna disciplina* (art. 6, comma 4, D.M. n. 218/25). La Commissione, al termine dello svolgimento di tutte le prove previste per la prima annualità, procederà con lo scrutinio che consentirà, se positivo (ossia aver riportato 6/10 in ciascuna disciplina oggetto d'esame), lo svolgimento delle prove d'esame della seconda annualità.

Per gli esami di idoneità al penultimo e/o all'ultimo anno di corso la Commissione, al termine delle operazioni di valutazione, procede con l'attribuzione del credito scolastico relativo al terzo e/o al quarto anno.

Per quanto attiene alla Formazione Scuola-Lavoro, giova riportare gli adempimenti già fissati nell'art. 3, commi 7, 8 del DM n. 226/24, secondo cui la Commissione, al termine dell'esame di idoneità e tenendo conto delle attività documentate dal candidato e delle competenze maturate in tali attività, esprime apposito parere da consegnare al Consiglio di classe dell'anno successivo, ai fini della progettazione delle attività di Formazione Scuola-Lavoro e della determinazione del monte ore utile al raggiungimento dei parametri prescritti per indirizzo di studi.

Nel caso in cui, nella medesima scuola siano presenti in contemporanea, la Commissione relativa ad esami riferiti ad UN anno di corso (presieduta dal coordinatore) e quella relativa ad esami riferiti a DUE anni di corso (presieduta da un Dirigente scolastico, nominato dall'USR), al fine di garantire uniformità **in tutti gli aspetti dei lavori d'esame** (criteri e griglie di valutazione, struttura e contenuti delle prove scritte, modalità di conduzione e contenuti della prova orale...), entrambe le Commissioni operano in seduta plenaria. Ne discende che l'unica sessione degli esami d'idoneità anno scolastico 2025/2026 sarà espletata nella finestra temporale già indicata e cioè dal **20/07/2026 al 31/07/2026**.

3. CANDIDATI PROVENIENTI DALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Per i candidati in possesso di diploma di qualifica di operatore e/o di tecnico dell'leFP, considerato che i due sistemi (quello dell'istruzione e quello della formazione professionale), non consentono in linea generale di determinare automaticamente un'univoca e piena corrispondenza dei piani di studio e dei profili di competenza in uscita, nell'ottica del riconoscimento delle competenze acquisite, in termini di crediti formativi e per garantire il successo formativo ed il ri-orientamento, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

3.1 - Nel caso in cui il candidato chieda l'ammissione alla frequenza di una classe di un **percorso di istruzione Liceale o Tecnica**, potrà sostenere l'esame di idoneità alla frequenza del solo TERZO anno del percorso di studi richiesto. A tal fine, avendo già acquisito le competenze di base previste dall'obbligo di istruzione, **sosterrà esami d'idoneità** sulle discipline e/o parti di discipline non comprese nel piano di studio del corso leFP di provenienza, relativamente al PRIMO ed al SECONDO anno di corso.

3.2 - Nel caso in cui il candidato chieda di essere ammesso ad un percorso di **Istruzione Professionale**, ai sensi del DM n. 118/24, la specifica Commissione per i Passaggi tra i Sistemi (CPS), nominata dall'istituzione scolastica presso la quale si intende effettuare il passaggio, ha il compito di svolgere una puntuale valutazione delle competenze già acquisite dal candidato, al fine di determinare l'anno di corso di inserimento. La compatibilità e l'accurata comparazione dei rispettivi piani di studio saranno alla base dell'accertamento delle competenze previste dal profilo in uscita per l'anno di corso dell'indirizzo IP, cui il candidato aspira. Pertanto, egli sosterrà prove scritte e/o scrittografiche e orali sulle discipline e/o parti di discipline non comprese nel piano di studio del corso leFP di provenienza.

Si rappresenta la necessità di porre la dovuta attenzione, in sede di scrutinio, all'attribuzione dei voti soprattutto ai fini del riconoscimento del credito scolastico relativo al terzo e/o al quarto anno IP.

4. COMUNICAZIONI

I coordinatori delle scuole secondarie di secondo grado paritarie dovranno inviare alla PEC del rispettivo Ambito territoriale, gli allegati "mod. Q1" o "mod. Q2" entro e non oltre il **13/06/2026** secondo le modalità di seguito indicate.

A) Se nella scuola si svolgeranno **SOLO ESAMI DI IDONEITÀ RIFERITI AD UN ANNO DI CORSO**, dovrà essere inviato il "mod. Q1" che conterrà:

1. la tabella riepilogativa delle classi, delle aule ad esse assegnate (con l'indicazione dell'indice di affollamento) e del numero degli studenti interni, utile a valutare la consistenza massima di candidati, accoglibile fino a saturazione di ciascuna classe/aula dell'istituto;

2. l'elenco dei candidati completo dei dati anagrafici (cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza) e della classe/indirizzo, cui intendono accedere. Si precisa che, tale elenco è da considerarsi definitivo, per cui nessun altro candidato potrà esservi inserito successivamente all'avvenuto inoltro;
3. i verbali dei lavori di istruttoria, **per ogni candidato**, relativi all'accertamento della precedente scolarità, all'individuazione delle discipline e/o parti di discipline sulle quali dovrà sostenere le prove e alla conformità ai curricula ordinamentali dei programmi presentati;
4. il decreto di nomina della/delle Commissione/i d'esame;
5. il calendario, che riporterà l'elenco dei candidati dettagliato per data, tipologia di prova (SCRITTA - GRAFICA - SCRITTO/GRAFICA - PRATICA - ORALE), disciplina ed anno di corso, con l'indicazione delle rispettive fasce orarie di svolgimento. **Gli esami potranno svolgersi solo a partire dal 29/06/2026;**
6. copia della comunicazione formale del calendario ai candidati, con l'indicazione della modalità adottata per la pubblicazione.

B) Se nella scuola si svolgeranno **ESAMI DI IDONEITÀ RIFERITI A DUE ANNI DI CORSO**, dovrà essere inviato il **"mod. Q2"** che conterrà:

1. la tabella riepilogativa delle classi, delle aule ad esse assegnate (con l'indicazione dell'indice di affollamento) e del numero degli studenti interni, utile a valutare la consistenza massima di candidati, accoglibile fino a saturazione di ciascuna classe/aula dell'istituto;
2. l'elenco dei candidati completo dei dati anagrafici (cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza) e della classe/indirizzo, cui intendono accedere. Si precisa che, tale elenco è da considerarsi definitivo, per cui nessun altro candidato potrà esservi inserito successivamente all'avvenuto inoltro;
3. i verbali dei lavori di istruttoria, **per ogni candidato**, relativi all'accertamento della precedente scolarità, all'individuazione delle discipline e/o parti di discipline sulle quali dovrà sostenere le prove e alla conformità ai curricula ordinamentali dei programmi presentati;
4. il decreto di nomina della/delle Commissione/i d'esame;

Nel **"mod. Q2"** saranno inseriti anche i dati relativi ai candidati che sosterranno gli esami di idoneità relativi ad **UN anno di corso** (non è necessario, quindi, inviare il **"mod. Q1"**).

La presente circolare sarà pubblicata sul sito internet www.regione.siciliana.it nella pagina del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio.

IL DIRIGENTE GENERALE

firmata digitalmente da Vincenzo Cusumano

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

firmata digitalmente da Fabio Ballo